

Schema di fideiussione

[NOTA: LA PRESENTE GARANZIA DOVRÀ ESSERE RILASCIATA (i) DA UNA BANCA AUTORIZZATA AD OPERARE IN ITALIA, ISCRITTA NELL'ALBO DELLE BANCHE TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA, O (ii) DA UNA COMPAGNIA ASSICURATIVA ISCRITTA AL RUI (*REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI*), CON SEDE IN ITALIA, O IN ALTRO STATO MEMBRO, ED AMMESSA AD OPERARE IN ITALIA, ESCLUSIVAMENTE IN REGIME DI STABILIMENTO QUALORA L'IMPORTO GARANTITO FOSSE SUPERIORE AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00).

LA PRESENTE GARANZIA DOVRÀ ESSERE FORMATA DIRETTAMENTE SU SUPPORTO INFORMATICO, ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO BANCARIO O ASSICURATIVO E CORREDATA DA AUTENTICA NOTARILE DIGITALE DI FIRMA, RESA DA UN NOTAIO, IL QUALE ATTESTI I POTERI E LE QUALITÀ DEL FIDEIUSSORE SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELL'ART. 25, CO. 1, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 E SS.MM.II..

IL TESTO DELLA GARANZIA EMESSA DOVRÀ ESSERE CONFORME ALLO SCHEMA DI SEGUITO RIPORTATO.]

Premesso che:

- Il Comune di Andria è stato identificato quale Beneficiario del Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, approvato con decisione della Commissione C(2022) 9773 del 16 dicembre 2022.
- Con nota acquisita al prot. N. 3014/2023, l'Agenzia di Coesione territoriale ha comunicato l'eleggibilità del Comune di Andria al Programma, assegnando, con Protocollo di Intesa del 29 maggio 2023, una dotazione finanziaria complessiva di € 8.719.800,00.
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29/03/2024 sono state approvate le Schede di progetto da candidare al finanziamento e, con successiva DGC n° 69 del 15/04/2025, si è preso atto dell'ammissione a finanziamento delle operazioni candidate, tra cui l'operazione identificata con il codice locale ANDRIA.5.4.8.1a "Andria Città dei Mondi" cui è associato il CUP B89I24000190001.
- In data 23/07/2025 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune e il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, che consente l'avvio delle attività progettuali.
- Il Comune di Andria con DD — ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali degli Enti del Terzo Settore ammessi alla co-progettazione
- Il Comune di Andria in data ha sottoscritto con l'ETS denominato una Convenzione per l'attuazione del progetto "XXXXX" mediante l'esecuzione degli interventi di cui alla proposta progettuale, esito della co-progettazione, denominata e trasmessa al Settore competente con PEC n..... del
- la Convenzione suddetta stabilisce i termini e le condizioni generali che regolano l'attuazione del progetto oggetto di co-progettazione;

- il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'Ente, con sede legale in....., P. IVA n., [iscritto nel RUNTS al n.] (in seguito denominato "Contraente") in qualità di partner del progetto "xxxxx" e come tale assegnatario del contributo di euro per la realizzazione degli interventi di cui alla proposta progettuale, esito della co-progettazione, con notatrasmessa al Settore competente con PEC n..... del, ha richiesto a Direzione il pagamento a titolo di anticipo di Euro (.....) pari al 40 % del contributo assegnato;

- ai sensi delle disposizioni operative sopra richiamate, l'erogazione del contributo a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, per un importo complessivo di Euro (.....)[indicare la somma tra l'anticipo da erogare quindi in totale il 40% del contributo concesso], pari al 40,00% del contributo assegnato, per un importo di Euro (....);

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della documentazione di progetto e dei relativi allegati nonché del decreto ministeriale di concessione delle agevolazioni;

- La presente garanzia fideiussoria è redatta in conformità allo schema tipo di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e Terzo Settore;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;

- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di un mese antecedente la scadenza;

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito denominata per brevità "Il garante") con sede legale in via....., iscritta al RUNTS n , a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:

.....nato a il

..... nato a il

nella loro rispettiva qualità di, casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore del Comune di Andria (di seguito denominata “Ente garantito”), fino alla concorrenza dell'importo complessivo di Euro.....(.....) [indicare la somma tra l'anticipo da erogare, quindi in totale il 40% del contributo concesso], corrispondente al contributo da erogare a titolo di anticipazione.

Condizioni generali

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Ente garantito e Garante

Art. 1. Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti dell'Ente garantito, nei limiti della somma garantita indicata nella Convenzione, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste dalla Convenzione ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Ente partner in caso di: a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dalla Convenzione; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dall'Ente garantito all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Ente garantito ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Ente garantito per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Ente partner per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione delle attività previste dalla Convenzione o comunque presenti nei luoghi dove viene eseguita l'attività.

3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dall'Ente garantito al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2. Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

a) **decorre** dalla data di stipula della Convenzione tra il Comune di Andria e il Contraente, ovvero dalla data di effettiva erogazione dell'anticipo da parte dell'Ente garantito, se successiva;

b) **cessa** alla data di approvazione, da parte dell'Ente garantito, della rendicontazione finale del progetto, attestante la regolare esecuzione delle attività e il corretto utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipo, ovvero — in mancanza di tale approvazione — decorsi **dodici mesi** dalla data di ultimazione delle attività progettuali risultante dalla documentazione di chiusura del progetto, allorché la garanzia si estingue automaticamente ad ogni effetto, salvo quanto previsto al quinto comma dell'Art. 1;

c) è **automaticamente prorogata**, per il solo importo residuo non ancora svincolato, nell'ipotesi in cui, alla scadenza di cui alla lettera b), siano pendenti contestazioni formali promosse dall'Ente garantito nei confronti del Contraente in relazione all'inadempimento degli obblighi garantiti; in tal caso la proroga opera fino al passaggio in giudicato della pronuncia definitiva che accerti l'inadempimento ovvero fino alla definizione concordata della controversia, e comunque per non oltre **sei mesi** dalla scadenza originaria, decorsi i quali la garanzia perde automaticamente efficacia.

2. La liberazione anticipata della garanzia, rispetto alle scadenze di cui al comma 1, lettera b), può avere luogo esclusivamente:

a) con la restituzione al Garante, da parte dell'Ente garantito, dell'originale della presente garanzia munito di annotazione di svincolo;

ovvero

b) con comunicazione scritta dell'Ente garantito al Garante attestante l'avvenuta approvazione della rendicontazione finale del progetto e la conseguente estinzione di ogni obbligazione garantita.

In nessun caso la liberazione anticipata può avvenire per iniziativa unilaterale del Contraente o del Garante.

3. Il mancato pagamento del premio o della commissione da parte del Contraente non può essere in alcun modo opposto all'Ente garantito quale causa di riduzione, sospensione o cessazione dell'efficacia della presente garanzia.

Art. 3. Somma garantita

1. La somma garantita è pari all'importo dell'anticipazione concessa dall'Amministrazione al Contraente, come indicato nell'Avviso. La garanzia si riduce automaticamente in proporzione alle quote di anticipazione via via giustificate e rendicontate, previa attestazione dell'Amministrazione.

L'attestazione è rilasciata dal Responsabile del procedimento mediante comunicazione scritta (anche via PEC) al Garante entro 30 giorni dall'approvazione di ciascuno stato di avanzamento.

Art. 4. Escussione della garanzia

1. Il Garante si impegna a corrispondere all'Ente garantito, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta recante l'indicazione degli importi dovuti, le somme che il Contraente è tenuto a restituire a titolo di anticipazione erogata nell'ambito del procedimento di co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti della somma garantita indicata nell'Avviso. La richiesta deve pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

Art. 5. Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa, ai sensi dell'art. 1203 c.c. 2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme corrisposte in forza della presente garanzia, ai sensi degli artt. 1949 e ss. c.c. 3. L'Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6. Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nell'Avviso.

Art. 7. Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e l'Ente garantito, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8. Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.